

## **SCHEDA AGENZIE D'AFFARI**

Le Agenzie d'Affari sono previste e regolate dall'articolo 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.). Si tratta di quelle attività pubbliche il cui riferimento è quello del contratto di agenzia, di cui all'articolo 1742 del Codice Civile, per cui una parte organizzata si offre come intermediaria nella soluzione e nella trattazione di affari altrui, prestando la propria opera – verso retribuzione – a chiunque ne faccia richiesta.

Le agenzie d'affari rappresentano oggi un'importante specie tra quelle licenze ormai denominate di polizia amministrativa pur se ancora codificate dal Testo Unico delle Norme di Pubblica Sicurezza.

Una parte rilevante di queste licenze (ad esclusione di quelle rimaste di pubblica sicurezza e relative alle attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni) è stata oggetto di intervento sostanziale ad opera del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112 che ha previsto il passaggio delle competenze dalle Questure (competente per la polizia di sicurezza riservata allo Stato) ai Comuni (competenti per la polizia amministrativa trasferita agli enti locali).

Trasferimento effettivo che è avvenuto solo a far data dal 1 febbraio 2000 a seguito della entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 12 settembre 2000 pubblicato solo il 30 dicembre 2000. Un successivo aggiustamento che conferma il volto "amministrativo" dei titoli, è stato definito sulla validità temporale (che ha carattere permanente), sulle ipotesi di trasferimento di sede e di titolarità e sulla prestazione di cauzione, con il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 maggio 2001 n. 311. A far data dal 10 febbraio 2012 la competenza in materia di agenzie d'affari è ritrasferita al Questore. Infatti l'articolo 13 del D.L. 5 così recita: ...omissis... f) all'articolo 115 T.U.L.P.S.: 1) al primo comma, le parole: "senza licenza del Questore" sono sostituite dalle seguenti: "senza darne comunicazione al Questore"; 2) al secondo e al quarto comma, la parola: "licenza" è sostituita dalla seguente: "comunicazione"; Così che il testo dell'articolo diventa il seguente: Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, "senza darne comunicazione al Questore" ... La comunicazione è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore. Quindi l'apertura di agenzie di affari, che in genere era regolata dall'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) in base al quale si doveva domandare una licenza di polizia rilasciata dalla Questura, in seguito del D.lgs. 112/98, la competenza amministrativa in materia è passata ai Comuni, con esclusione di alcuni tipi di agenzie per le quali la competenza amministrativa è rimasta alle Questure.

Esiste inoltre un terzo tipo di agenzie la cui attività è disciplinata da normative specifiche. In sintesi, le agenzie di affari possono essere distinte in tre tipi:

### **A. Attività di agenzia per le quali deve essere fatta una denuncia di inizio attività al Comune**

Per la gran parte delle attività di agenzia (diverse da quelle indicate al punto B e C) non si deve più domandare la licenza di Polizia, ma si deve fare una segnalazione certificata di inizio attività al Comune nel quale si intende svolgere questa attività.

Rientrano tra queste i casi di:

- **agenzia di auto usate**
- **agenzia di deposito bagagli**
- **agenzia di recupero documenti**
- **agenzia di pubblicità**
- **agenzia di organizzazione eventi**
- **agenzia di organizzazione spettacoli**
- **altre eventuali da descrivere...**

### **B. Attività di agenzia per le quali deve essere fatta una denuncia di inizio attività alla Questura**

Per alcune attività di agenzia (quelle rimaste nella competenza del Questore in base all'art. 163, lettera d) del D.Lgs. 112/1998), la denuncia di inizio attività deve essere fatta alla Questura:

- **agenzia di affari di recupero crediti**
- **agenzia di pubblici incanti (aste)**
- **agenzia matrimoniale**
- **agenzia di pubbliche relazioni**
- **agenzia teatrale**

Per la denuncia di inizio attività per l'esercizio di agenzia di affari dei tipi sopra indicati, si deve compilare il MODULO INIZIO ATTIVITA' scaricabile dal sito della Polizia di Stato.

### C. Attività di agenzia per le quali esiste una specifica regolamentazione

Alcuni tipi di agenzie sono stati regolamentati con apposite leggi, quindi per queste si deve fare riferimento alle normative specifiche, verificando attentamente gli aggiornamenti e le modifiche introdotte a livello nazionale, regionale o locale.

Nell'elenco seguente sono riportate le agenzie di questo tipo. Accanto all'attività è indicato l'ente al quale sono attribuite le principali competenze di autorizzazione e/o di vigilanza.

- **agenzia di affari in mediazione** - Camera di Commercio
- **agenzia o rappresentanza di commercio** - Camera di Commercio
- **agenzia di assicurazioni** – ISVAP
- **agenzia di borsa** – Ministero del Tesoro
- **agenzia di cambio** – Ministero del Tesoro
- **agenzia di prodotti finanziari** – CONSOB e Camera di Commercio IAA capoluogo di Regione
- **agenzia di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto** - Amministrazione Provinciale
- **agenzia di disbrigo pratiche automobilistiche** - Amministrazione Provinciale
- **agenzia di informazioni per la stampa** – Tribunale
- **agenzia di stampa** (a carattere nazionale) – Registro degli Operatori della Comunicazione tenuto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
- **agenzia di viaggi** – Regione
- **agenzia doganale** – Ministero delle Finanze
- **agenzia in attività finanziaria** – Ufficio Italiano Cambi
- **agenzia scommesse ippiche** – Ministero delle Finanze
- **agenzia scommesse sulle competizioni sportive sotto il controllo del CONI** - denuncia di inizio attività alla questura (licenza ex art. 88 TULPS) e concessione del CONI

#### Riferimenti normativi

- Articolo 115 TULPS e s.m.i.
- Articolo 163 del D.Lgs. n.112/98
- Legge 241/90 e s.m.i.
- R.D. 18 giugno 1931 n. 773 T.U.L.P.S.
- D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311

#### Requisiti morali:

- a. coloro che non soddisfano quanto richiesto dagli articoli 11, 92 e 131 del TULPS;
- b. coloro per i quali sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del D. Lgs. 06.09.2011 n.159

**Requisiti professionali:** non richiesti.

**Disponibilità dei locali:** avere la disponibilità dei locali in cui si intende esercitare l'attività.

**Conformità dei locali:** i locali dove si intende svolgere l'attività devono avere caratteristiche costruttive conformi al Decreto Ministeriale 17 dicembre 1992 n. 564, ed in particolare devono rispettare la normativa vigente compresa quella in materia di prevenzione incendi, urbanistica, impatto sulla viabilità, barriere architettoniche, igienico-sanitaria, gestione dei rifiuti, tutela dell'inquinamento acustico (impatto acustico) ed avere una destinazione d'uso compatibile con l'attività stessa.

**Rispetto delle norme:** l'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all'attività oggetto della segnalazione e delle relative prescrizioni in materia di igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale (atmosfera), tutela del paesaggio, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza degli impianti, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria, ecc.

**Registro imprese:** l'impresa deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio

**Chi può presentare la richiesta.**

La richiesta deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto persona fisica titolare della ditta individuale.

**A chi deve essere presentata.**

Con l'entrata in vigore del D.P.R. 7 settembre 2010 n.160 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art.38 comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.*", lo **Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)** diventa l'unico punto di accesso territoriale consentito per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'accesso e l'esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi.

In particolare, in seguito all'applicazione del nuovo regolamento, il SUAP è l'unico ente pubblico al quale il richiedente può presentare qualsiasi domanda, dichiarazione, segnalazione o comunicazione inerente i procedimenti di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, cessazione o riattivazione di attività produttive o di prestazione di servizi, nonché quelli relativi al loro esercizio. Il SUAP è inoltre l'unico interlocutore in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento.

**Come deve essere presentata.**

Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni relativi ai procedimenti, nonché i relativi elaborati tecnici e allegati, devono essere presentati esclusivamente in modalità telematica / posta elettronica certificata (PEC) allo SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto oggetto dell'attività produttiva o di prestazione di servizi.

Altre notizie

Richiedono la sola comunicazione le variazioni relative a:

- il cambio del legale rappresentante
- la modifica della ragione sociale
- il trasferimento della sede legale dell'impresa
- la sospensione dell'attività
- la cessazione dell'attività
- la variazione del titolo di disponibilità dei locali
- la variazione degli orari di esercizio
- il cambio del rappresentante

Enti coinvolti

Sportello Unico Attività Produttive

Comune in cui è localizzata l'attività

- **Comercio:** per la presentazione della pratica commerciale.
- **Urbanistica-Edilizia:** per adempimenti connessi ad aspetti strutturali (ivi comprese agibilità, destinazione d'uso, ecc.), per adempimenti relativi alle infrastrutture, ecc.
- **Raccolta rifiuti:** l'operatore dovrà presentare apposita denuncia.

A.S.L.

- L'operatore dovrà presentare una notifica sanitaria per profili legati alla igiene e sanità pubblica.
- L'operatore dovrà presentare una notifica sanitaria per profili legati alla igiene e sanità degli alimenti.

Vigili del fuoco VV.FF.

- Superfici lorde di pavimento > di 400 mq.: l'operatore dovrà munirsi o del CPI o del parere sul progetto.